



Ufficio stampa

Rassegna stampa

16 giugno 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:claudio.rao@oua.it)

SOMMARIO

- Pag 3 L'INTERVENTO: O.U.A.: avvocati italiani a fianco dei cittadini e in difesa della società – di Maurizio de Tilla
- Pag 6 RIFORME GIUSTIZIA: Giudici e avvocati «Patto con le imprese per la giustizia» (il corriere della sera – cronaca di Milano)
- Pag 7 AVVOCATI: Rischio sfratto, gli avvocati sconfitti dal Tar (il corriere della sera – cronaca di Milano)
- Pag 8 AVVOCATI: Potenziare le scuole forensi, puntare sull'insegnamento delle abilità professionali, riconoscere centralità alla responsabilità sociale dell'avvocato (diritto e giustizia)
- Pag 10 AVVOCATI: Intercettazioni: l'Aiga chiede un dibattito aperto e meditato (diritto e giustizia)
- Pag 11 PROCESSO CIVILE: Ricorsi di legittimità: la sezione "ad hoc" per l'inammissibilità non riduce i tempi e rischia di cristallizzare la giurisprudenza di Mario Delli Priscoli - già Procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione (diritto e giustizia)
- Pag 14 CSM: Dopo le dimissioni al Csm scende in campo Napolitano (il sole 24 ore)
- Pag 15 CSM: Csm, per i togati serve il sorteggio di Cosimo Maria Ferri - Componente del Consiglio superiore della magistratura (italia oggi)
- Pag 16 RIFORMA FALLIMENTARE: La riforma fallimentare limita la bancarotta (il sole 24 ore)

SPECCHIO ECONOMICO

O.U.A: avvocati italiani a fianco dei cittadini e in difesa della società

Il 6 maggio scorso il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ricevuto la Presidenza e la Giunta Centrale dell'OUA, Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana che ha voluto sottoporre alla sua autorevole attenzione alcune riflessioni sulla situazione e sulle prospettive del settore. L'avvocato Maurizio de Tilla, presidente dello stesso Organismo, ha compiuto un'ampia illustrazione dei problemi sul tappeto confermando l'impegno degli avvocati a difesa dei cittadini e della società. Riportiamo il suo intervento che è stato seguito con grande attenzione e interesse dal Capo dello Stato.

di MAURIZIO DE TILLA – Presidente O.U.A.

La professione di avvocato è essenziale per l'attuazione di almeno due norme costituzionali: gli articoli 24 e 111. Il primo stabilisce l'inviolabilità del diritto alla difesa e il diritto dei non abbienti ad avere assicurati i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione; il secondo, nel sancire il «giusto processo», prevede che questo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti in condizione di parità e che il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formulazione della prova. Il terzo comma dell'articolo 111 stabilisce, a favore della persona accusata, regole primarie la cui osservanza presuppone l'assistenza di un avvocato.

È inoltre previsto nella Carta Costituzionale che l'iscrizione nell'albo degli avvocati è titolo per ricevere incarichi di particolare rilievo e prestigio: con 15 anni di esercizio professionale l'avvocato può essere eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura e nominato magistrato di Cassazione in presenza di particolari meriti; dopo 20 anni può essere eletto giudice della Corte costituzionale.

Da tale rilevanza costituzionale non può che trarsi la conseguenza che l'Avvocatura, come la Magistratura, è uno dei soggetti della giurisdizione. L'identità dell'Avvocatura trae fondamento da una configurazione storico-giuridica che ne evidenzia i connotati di autonomia e di indipendenza equiparabili alle garanzie della Magistratura. Abbiamo riformulato la proposta di modifica della Costituzione - a suo tempo prospettata dall'OUA alla Commissione bicamerale presieduta dall'on. Massimo D'Alema - che parte dal cambiamento della rubrica del titolo IV parte seconda della Costituzione con la dicitura «La Giurisdizione». Tale titolo andrebbe suddiviso in tre sezioni: la prima dedicata ai principi fondamentali della funzione giurisdizionale, la seconda ai principi riguardanti la Magistratura, la terza a quelli relativi all'Avvocatura e alla difesa giudiziaria dei cittadini. Nella sezione I andrebbe sancito il principio dell'essenzialità delle funzioni delle due componenti della giurisdizione, della loro indipendenza nonché della terzietà del giudice e dell'assoluta parità tra le parti nel processo, con l'esplicita garanzia di una ragionevole durata del processo e con l'adeguatezza degli strumenti e dei costi della giustizia. Nella sezione III andrebbe collocata la previsione che «la difesa affidata agli avvocati è funzione essenziale in ogni procedimento giudiziario». L'indipendenza dell'Avvocatura è un principio inderogabile e tende a garantire la tutela dei diritti, della libertà e della dignità della persona. Per il ruolo che assume nel contesto della Giurisdizione, l'Avvocatura può concorrere all'amministrazione della giustizia nelle diverse articolazioni. La sua costituzionalizzazione comporta altresì che l'ordinamento forense, al pari di quello giudiziario, costituisce un momento essenziale di tale compito. Per la verità, la previsione dell'articolo 24 già oggi impone l'urgenza della riforma dell'ordinamento forense, purtroppo ancorato a una legislazione del 1933 che il Parlamento, quest'anno 2009, è chiamato ad approvare, tenendo possibilmente conto del testo formulato da tutte le componenti

dell'Avvocatura.

Agli 8 mila giudici togati si aggiungono più di 10 mila giudici laici o onorari, cui sono affidati un milione 500 mila processi civili e penali; questi aumenteranno sensibilmente dopo l'approvazione della riforma del processo civile che eleva la competenza per valore e per materia del giudice di pace, che è giudice di diritto e marginalmente di equità. L'impegno dei giudici laici non è più un'emergenza o un soluzione temporanea della giurisdizione. Appare, quindi, necessaria una regolamentazione più compiuta e rigorosa dell'assetto di tale magistratura laica. L'OUA ha più volte affrontato l'argomento auspicando nei congressi nuove regole che impongono, anzitutto, la configurazione unitaria della pluralità di giudici laici attualmente esistente nei diversi ambiti della giurisdizione. La magistratura laica dovrebbe essere regolamentata in maniera uniforme, dotata di rigore e selezione nell'accesso, di parità di ruoli, dignità, adeguato trattamento retributivo e previdenziale, incompatibilità assoluta, formazione adeguata, efficienti strutture organizzative e logistiche. Una modifica, quindi, della legislazione attuale sulla magistratura laica che si ispiri ai seguenti principi: uniformare tutte le attuali figure di magistrati laici esistenti; garantire la pari dignità tra la magistratura togata e quella laica, accentuandone l'indipendenza e l'autonomia; selezionare l'accesso anche con concorsi o corsi abilitanti e affidare ai Consigli giudiziari e dell'Ordine degli avvocati la formazione e l'aggiornamento permanente; prevedere un rigoroso sistema di incompatibilità assoluta; assicurare ai magistrati laici un adeguato trattamento economico e previdenziale; istituire un organismo di controllo etico con articolazioni territoriali composto da rappresentanti degli organismi degli avvocati e della magistratura togata. Insomma un'impostazione di estremo rigore per non affidare a un giudice minore la tutela dei diritti dei cittadini più deboli.

L'attuale riforma del processo civile, proposta dal ministro Angelino Alfano è in gran parte condivisa dall'OUA eccettuato il «filtro in Cassazione» che sembra contrastare con l'articolo 111, settimo comma, della Costituzione. Non può dubitarsi che il diritto costituzionale di ricorrere in Cassazione per violazione di legge non può essere obliterato, implicando il diritto del cittadino a una pronuncia della Corte Suprema che dica se vi è stata o meno la violazione di legge denunciata. Stabilire con un filtro di ammissibilità che il ricorso può essere ammesso o meno a discrezione della Corte di Cassazione sembra violare il preciso dettato costituzionale.

L'assurdo sta nel fatto che, per ottenere il riesame della Corte, non sarebbero più sufficienti nuovi e persuasivi argomenti, ma sarebbe necessario che i giudici, cui è rimessa la verifica di ammissibilità, ritengano che la Corte debba pronunciarsi senza che la norma dica nulla sui criteri ai quali essi debbano attenersi. È così apertamente violato l'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, che subordina a riserva di legge la disciplina del processo, così che i presupposti processuali e le condizioni dell'azione non possono essere rimessi a valutazioni dei giudici da operarsi caso per caso. Il proposto filtro non ha per oggetto tempi e modi dell'impugnazione per Cassazione, ma valutazioni che involgono il merito della controversia, quindi, il contenuto della tutela richiesta e non le modalità di esercizio.

L'alta sensibilità istituzionale e politica del Capo dello Stato ci fa ben sperare sulla valutazione positiva delle nostre considerazioni su identità e indipendenza della professione di avvocato, sempre più stretta fra il potere del capitale e quello dello Stato. Il sociologo del lavoro, Eliot Freidson sostiene che le istituzioni dei professionisti sono radicate non solo nell'economia ma anche in eventi sociali come apprendimento, progresso e pratica di un sistema di conoscenze e competenze specialistiche. Le istituzioni sono necessarie per lo sviluppo delle professioni in quanto organizzano e promuovono le diverse discipline legali, contabili, tecniche, sanitarie ecc., controllandone formazione, certificazione e pratica e sostenendo e gestendo la creazione e il perfezionamento del relativo sistema conoscitivo. L'obiettivo finale è quello di conservare risultati tali da garantire a utenti e a consumatori che i professionisti abbiano la competenza per svolgere opportunamente, se non addirittura brillantemente, il loro compito.

È un obiettivo di rilevanza sociale che fa valere la presenza di una terza forza in alternativa a quelle del capitale e dello Stato, per cui è evidente l'interesse primario verso la qualità del lavoro. Preservare e migliorare tale qualità conservando istanze sociali basate sulla formazione rappresenta un impegno a garanzia dell'utenza che va protetto e sviluppato. La professione di avvocato è collegata al rigore di corsi

formativi e di accesso curati da soggetti qualificati, con funzioni pubbliche, che devono assumere per legge e per statuto professionale obblighi di promozione e salvaguardia dell'integrità dei settori professionali. Il lavoro del professionista va istituzionalizzato con la definizione di confini in modo da essere conservato e coltivato come una disciplina coerente e facilmente riconoscibile. Senza un valido percorso di studi, di regole di accesso e di codici di comportamento, le professioni non possono trovare tutela. Né è consentito «inventarsi» un professionalismo occasionale di tempo limitato senza precisi termini di riferimento. Senza confini e senza contorni di competenze specifiche non può esistere una professione di rilevanza pubblica quale quella di avvocato. I confini si sostanziano in vere «esclusive» che creano una protezione sociale di reciproco rafforzamento, mediante la quale può svilupparsi, migliorare e ampliare un patrimonio di conoscenze e competenze. Se le professioni potessero sopravvivere senza protezione verrebbero volgarizzate e perderebbero in parte, se non del tutto, il loro valore costitutivo. Subentrerebbero caos e qualunquismo professionale per dar luogo a una confusione di attività con livellamento verso il basso che qualcuno auspica per stroncarle perché autonome, scomode e poco asservibili a interessi economici o politici. Nella risoluzione del 5 aprile 2001 il Parlamento europeo ha dichiarato che «le libere professioni rappresentano uno dei pilastri del pluralismo» e che va garantita la loro indipendenza nella società. Le libere professioni sono l'espressione di un ordinamento basato sul diritto. Le regole sono necessarie nel contesto di ciascuna professione per assicurare l'imparzialità, la competenza, l'integrità e la responsabilità dei membri. La promozione della concorrenza va temperata con norme etiche specifiche per ciascuna professione. La nuova visione mercantile è da respingere perché fonte di emarginazione dei professionisti e della società civile. Nonostante la sua importanza per la vita sociale, la società è stata progressivamente marginalizzata dalle forze del mercato e dagli apparati dello Stato-Nazione. Si è giunti a considerare il mercato l'istituzione primaria nelle relazioni umane.

L'eliminazione delle regole si risolverebbe per gli avvocati in uno scadimento delle qualità e in una minor protezione degli interessi del cliente, altro che tutela del consumatore. L'assurdo è che non si riconosca che, in quasi tutte le professioni e segnatamente nella professione forense, le regole di accesso sono di larga e forse eccessiva liberalizzazione e che occorrerebbero maggiori restrizioni e rigore. Il modello inglese non è compatibile con quello latino diffuso nella maggior parte dei Paesi europei, fondato su presupposti che contrastano con la concezione mercantile della professione forense e l'assimilazione dell'avvocato all'operatore economico. A parte la considerazione che le prestazioni professionali sono normalmente infungibili e personali, esiste una profonda disomogeneità tra esse e l'attività di impresa, sempre seriale e ripetitiva. Il cliente chiede ogni volta all'avvocato una prestazione unica e irripetibile, mai predeterminata. Gli Ordini forensi non devono, poi, limitarsi all'applicazione della deontologia, ma devono anche promuovere l'etica.

Quel che più strida nella comparazione dei due modelli è la partecipazione di capitali di terzi nelle società professionali inglesi. Si corre il pericolo della partecipazione negli studi legali di capitali di multinazionali, banche, assicurazioni, supermercati, anche di provenienza illecita. In Europa si confrontano due concezioni opposte, una anglosassone riguardante una parte minoritaria dell'Europa, e una continentale-latina concernente la parte maggioritaria. Saremo grati al Capo dello Stato per quanto potrà fare per la difesa dell'identità nazionale della professione di avvocato.

IL CORRIERE DELLA SERA - Cronaca di Milano

Convegno in tribunale

Giudici e avvocati «Patto con le imprese per la giustizia»

Un patto tra magistratura, imprese, sindacati e una parte importante dell'avvocatura, per imporre al governo e al ministro della Giustizia un intervento immediato ed efficace per scongiurare la paralisi di molte sedi giudiziarie e la bancarotta dell'intero sistema. È il messaggio forte, inedito per le adesioni ricevute, partito dalla Giornata nazionale per la giustizia e «sottoscritto» dall'Associazione nazionale magistrati lo scorso 5 maggio con il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, il segretario generale della Cgil, Guglielmo Epifani, e **il presidente dell'Oua, Maurizio De Tilla**. Su base locale, oggi l'Anm (che alla dirigenza ha in questo momento il giudice Angela Scalise) organizza la «replica» nell'aula magna del palazzo di giustizia, ovvero la Giornata per la giustizia di Milano. Dalle 11.30 alle 14, dopo la proiezione di un filmato sulle condizioni quotidiane di lavoro negli uffici, si rivolgeranno ai cittadini, vero bacino d'utenza del servizio giustizia, tutte le categorie in qualche modo coinvolte nella produzione di quella «merce» molto particolare che è appunto il rendere giustizia alle persone e alle imprese: si alterneranno, a spiegare i problemi e le ristrettezze nelle quali operano, non soltanto il giudice o il pubblico ministero, ma anche (e soprattutto in questa occasione) il cancelliere, l'avvocato, l'ufficiale giudiziario, il magistrato onorario, il dirigente delle carceri, il precario dell'assistenza informatica. Alla manifestazione sono stati invitati il sindaco, i presidenti di Provincia e di Regione, e i vertici di Assolombarda e di Altroconsumo.

IL CORRIERE DELLA SERA - Cronaca di Roma

Protesta. Oggi l'assemblea

Rischio sfratto, gli avvocati sconfitti dal Tar

Ora gli avvocati romani rischiano davvero lo sfratto dalla Cassazione. il Tar ha dato ragione all'Agenzia del demanio, che gestisce il Palazzaccio di piazza Cavour, nel quale i magistrati reclamano più spazio. Perciò il consiglio dell'Ordine forense ha indetto per questa mattina un'assemblea straordinaria in cui, scrive in una nota il presidente Alessandro Cassiani, «gli iscritti avranno modo di manifestare solidarietà all'istituzione e disappunto per un'iniziativa che offende l'avvocatura italiana ancor prima che quella romana». Per i colleghi, Cassiani ha preparato un libro bianco: «Cronistoria di una vicenda incredibile». Sono passati tre anni da quando l'allora primo presidente della Cassazione, Nicola Marvulli, ha chiesto all'Ordine di abbandonare la sede che occupa dal 1911. Da quel momento gli avvocati si sono rivolti al ministro della Giustizia (Clemente Mastella) e al presidente della Repubblica, hanno ottenuto il sostegno del sindaco (Walter Jeltroni) e dei vertici della Regione (Massimo Pineschi e Piero Marrazzo), hanno incassato la solidarietà di altri 86 Ordini, ma non l'hanno spuntata. L'ultima sconfitta è arrivata con la sentenza del Tar che, concordando con l'Agenzia del demanio, ritiene che le toghe non abbiano il diritto di rimanere in piazza Cavour. In particolare la seconda sezione, presieduta da Silvestro Maria Russo, si appella a una legge del 1995, in base a cui gli Ordini di tutta Italia devono avere la sede nei tribunali. Nessuna eccezione: gli avvocati di Roma, sostiene il Tar, non possono vantare «la specialità della propria posizione» e «l'immutabilità del titolo a permanere» all'interno della Cassazione. Nel 1911 era diverso, si spiega nella sentenza, perché all'epoca il Palazzaccio ospitava tutti gli uffici giudiziari, compresi il tribunale e la corte d'appello. *Lavinia Di Gianvito*

DIRITTO E GIUSTIZIA

Potenziare le scuole forensi, puntare sull'insegnamento delle abilità professionali, riconoscere centralità alla responsabilità sociale dell'avvocato

Quattro obiettivi precisi per impostare una politica della formazione forense che non si limiti a garantire un accesso qualificato alla professione ma che proietti il professionista legale nel futuro, badando al saper fare, all'Europa, all'integrazione culturale.

Li ha fissati la prima Conferenza nazionale delle Scuole forensi, conclusa da poco a Roma su iniziativa della Scuola superiore dell'avvocatura, fondazione del Consiglio nazionale forense.

In un documento approvato alla conclusione dei lavori, dove proficuo è stato lo scambio di informazioni sulle esperienze locali, l'avvocatura ha impostato per il futuro gli obiettivi che dovrà soddisfare il sistema formativo forense, anche nella prospettiva che la frequenza delle Scuole forensi diventi obbligatoria, come prescrive la riforma dell'ordinamento forense in discussione in commissione giustizia al senato. In particolare, il documento indica come risultati da raggiungere “ il potenziamento strutturale degli organismi formativi, una qualificazione dell'azione didattica diretta a soddisfare l'esigenza di rinnovamento culturale, il riconoscimento della centralità dell'etica professionale e della responsabilità sociale dell'avvocato nella sua formazione, la individuazione di contenuti didattici comuni diretti a valorizzare discipline e tecniche per la ricerca, la interpretazione e l'applicazione del diritto con particolare riguardo al metodo casistico, alle strategie didattiche di soluzione dei problemi e alle tecniche dell'argomentazione e della comunicazione”.

“La Scuola superiore dell'avvocatura ha espresso un nuovo modo di concepire la formazione dell'avvocato”, ha dato atto il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa, che ha ricordato come il Cnf punti al rafforzamento della qualificazione degli avvocati non solo attraverso le Scuole ma anche con l'organizzazione dei corsi internazionali e con l'avvio del progetto di e-learning. Quanto specificatamente alla didattica, Alpa ha richiamato l'attenzione sullo studio della casistica giurisprudenziale promuovendo il metodo presso le scuole forensi.

Il vicepresidente della Scuola superiore dell'avvocatura, Alarico Mariani Marini, ripercorrendo il percorso avviato dieci anni fa che ha portato il sistema formativo forense a strutturarsi in 77 Scuole localizzate sul territorio con circa 4000 docenti, ha indicato gli sviluppi futuri: “Tutt'ora è insufficiente la consapevolezza degli Ordini forensi sulle priorità da assegnare alla formazione per l'accesso non finalizzata al superamento dell'esame di abilitazione ma che guardi alla identità dell'avvocato del domani. Bisogna superare anche la parcellizzazione delle scuole: l'accorpamento sarà una esigenza ineludibile del futuro. Infine, abbiamo davanti una sfida: quella di costruire l'identità dell'avvocato del futuro che guardi all'Europa, che si faccia carico della integrazione multietnica, che qualifichi il ruolo dell'avvocato nella giurisdizione, che si faccia carico della responsabilità sociale dell'avvocato”.

David Cerri, della Scuola superiore dell'avvocatura, nella sua relazione ha presentato la radiografia

della situazione attuale delle Scuole forensi, basandosi su un questionario al quale hanno risposto 27 Scuole su 77: sono in maggioranza fondazioni, sono finanziate con i contributi degli Ordini o con le quote di iscrizione, sono tendenzialmente obbligatorie, con una offerta didattica per lo più inferiore alle 200 ore, con una leggera prevalenza delle lezioni teoriche, con una provenienza forense della maggior parte dei docenti. “Il campione esaminato registra ancora troppe diversità tra scuola e scuola per non mettere all’ordine del giorno la priorità della creazione di un programma comune, anche indipendentemente dagli sviluppi normativi”, ha concluso Cerri.

Giovanni Pascuzzi, ordinario di diritto privato comparato presso la facoltà di giurisprudenza dell’università di Trento, ha tenuto una relazione sulla metodologia didattica da applicare nelle scuole, basata anche e soprattutto sulle abilità, sul saper fare: innovativi gli strumenti didattici individuati, al di là della lezione frontale (docente/ allievi) e del manuale. Pascuzzi annovera il sistema casistico, il Problem based learning, con la discussione in gruppi limitati di studenti di un certo numero di quesiti, il cooperative learning, centrato su gruppi di lavoro eterogenei.

Giuseppe Conte, ordinario di diritto privato nell’Università di Firenze e docente alla Luiss, ha relazionato sugli sviluppi della identità dell’avvocato, sottolineando come “le nuove leve di giovani avvocati sono chiamati a rinnovare la loro cultura giuridica, a tenere conto del concetto di società multistakeholders, a tenere presente che qualsiasi attività economica non può mirare esclusivamente al profitto ma deve tener conto sempre responsabilmente dell’impatto che le varie iniziative possono avere in una platea molto più ampia di soggetti potenzialmente interessati”.

Vincenzo Zeno-Zencovich, ordinario di diritto comparato a Roma-Tre, ha affrontato il tema della formazione linguistica dell’avvocato, sottolineando che ormai esso tocca il futuro della professione in un mercato sempre più competitivo e transnazionale. “A volere prefigurare un ruolo più attivo degli ordini in materia si possono ipotizzare diverse strade: stipulare convenzioni con organismi riconosciuti e certificati, organizzare corsi direttamente nel paese straniero, costituire gemellaggi con ordini professionali di altri paesi e organizzare congiuntamente corsi di formazione”.

DIRITTO E GIUSTIZIA

Intercettazioni: l'Aiga chiede un dibattito aperto e meditato

Il DDL in materia di intercettazioni telefoniche ha senz'altro il merito di costituire un argine all'abuso che si è fatto di questo strumento di investigazione e, soprattutto, alla conseguente propalazione di notizie riguardanti privati cittadini molto spesso totalmente estranei alle indagini.

Tuttavia, la decisione del Governo di porre la fiducia sull'approvazione del disegno di legge blinda l'esame parlamentare di un testo che, interferendo con norme di rango costituzionale, richiederebbe un dibattito quanto più ampio e meditato.

Infatti, se appare una scelta obbligata quella di prevedere criteri più selettivi – rispetto agli attuali – affinché possano essere autorizzate le intercettazioni telefoniche e se è ragionevole (fatta eccezione per i delitti di criminalità organizzata, rispetto ai quali basteranno gravi indizi di reato) subordinare l'utilizzo di questo strumento di indagine alla sussistenza di evidenti indizi di colpevolezza, desta perplessità la norma che sanziona penalmente la pubblicazione del contenuto delle intercettazioni.

Il diritto di cronaca è una delle fondamentali libertà di uno Stato democratico e sarebbe gravemente lesivo di questo principio se si impedisse ai mass media, che abbiano avuto comunque conoscenza di fatti da essi ritenuti di pubblico interesse, di divulgare la notizia e si introducesse nel sistema una forma di censura preventiva che la Carta Costituzionale vieta in modo assoluto. Senza dire che, sanzionandoli penalmente, potrebbero essere soltanto gli organi di informazione a subire le conseguenze della inosservanza dei divieti previsti dalla normativa.

DIRITTO E GIUSTIZIA

Ricorsi di legittimità: la sezione "ad hoc" per l'inammissibilità non riduce i tempi e rischia di cristallizzare la giurisprudenza

di Mario Delli Priscoli - già Procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione

Il ddl «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile», approvato dal Parlamento il 26 maggio scorso, con l'art. 47 ha introdotto nel c.p.c. un nuovo articolo, il 360 bis, ai sensi del quale *«il ricorso è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo»*. Occorre al riguardo osservare che il n. 5 dell'art. 375 c.p.c., ora modificato, come si vedrà, dall'art. 47 citato, prevede che *«la Corte pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: 5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza, ovvero dichiararne l'inammissibilità per mancanza dei motivi previsti nell'art. 360 o per difetto dei requisiti previsti dall'art. 366 bis»*. Quindi rientrano sostanzialmente nella previsione di tale norma i casi previsti dal nuovo art. 360 bis. Poiché la nuova legge stabilisce che i casi contemplati nell'art. 360 bis siano decisi in camera di consiglio, appare evidente che, in pratica, l'unica, e peraltro scarsamente significativa, innovazione introdotta con l'art. 360 bis è che la formula terminativa dell'ordinanza sarà di inammissibilità anziché di rigetto. È poi opportuno, preliminarmente, ricordare che presso la Corte di cassazione è già operativo un particolare meccanismo diretto a consentire una rapida e sintetica statuizione sui giudizi definibili ai sensi dell'art. 375 c.p.c. e quindi anche per i casi di inammissibilità. Infatti con decreto del primo presidente del 9-5-2005 è stata istituita una "Struttura unificata" a carattere intersezionale alla quale è attribuito l'esame preliminare di tutti i ricorsi civili, al fine di individuare eventuali cause di inammissibilità e improcedibilità e comunque, in generale, quelli per i quali è possibile l'adozione del rito camerale. Tale struttura è divisa in 5 settori, ciascuno composto da magistrati di una delle 5 sezioni semplici in numero sufficiente a formare un collegio e ciascuno ovviamente competente per i ricorsi di pertinenza della sezione di riferimento. I ricorsi destinati alle sezioni semplici, ripartiti tra di esse in base alla materia individuata in prima battuta sulla base di codici specifici indicati dal legale del ricorrente nella nota di iscrizione a ruolo, sono tutti preliminarmente esaminati dai magistrati della struttura, i quali trattengono per la decisione i ricorsi che, a loro giudizio, possono o devono essere decisi con il rito della camera di consiglio dalle sezioni semplici. In tal modo si è dunque introdotto in cassazione un sistema di selezione dei ricorsi, che peraltro presenta anche degli inconvenienti, come sarà in seguito chiarito. Gli altri ricorsi vengono trasmessi ai presidenti titolari delle sezioni di competenza per la trattazione nei modi ordinari. Secondo il nuovo testo del primo comma dell'art. 376 c.p.c. tutti i nuovi ricorsi civili (circa 30.000 ogni anno) tranne quelli di pertinenza delle sezioni unite civili (che normalmente sono in numero limitato) sono assegnati ad una apposita sezione che deve verificare *«se sussistono i presupposti per una pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375, primo comma, numeri 1 e 5 del c.p.c.»*. In base a tali ultime norme, come modificate dalla nuova legge, la Corte di cassazione *«pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'art. 360»* (la parte sottolineata è nuova); *«5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza»*.

Appare evidente che per includere nel giudizio della nuova sezione anche la valutazione di inammissibilità di cui al nuovo art. 360 bis, e, quindi, per dare un senso a questa disposizione, è necessario interpretare il nuovo testo del n. 1 dell'art. 375 nel senso che tale norma si riferisce a tutti i casi di inammissibilità. Come è agevole rilevare una ulteriore innovazione consiste sostanzialmente nel trasformare la detta struttura in una sezione autonoma e cioè in una sesta sezione semplice. Trattasi quindi di innovazione che non sembra poter avere alcun impatto positivo nella velocizzazione della decisione dei ricorsi.

Dunque, dopo che il primo presidente abbia proceduto ad un primo esame dei ricorsi per stabilire quali debbano essere (eventualmente) definiti ai sensi dell'art. 274 e cioè trasmessi alle sezioni unite civili, deve seguire un altro esame ben più approfondito, da parte della nuova sezione, di tutti i ricorsi trasmessibile, per stabilire quali debbano essere decisi in camera di consiglio per i motivi di cui all'art. 375, rimettendo al primo presidente per l'assegnazione alle 5 sezioni semplici (verosimilmente) la maggior parte di essi, con un certo dispendio di forze lavorative, in quanto un nuovo esame dovrà ovviamente essere compiuto dai magistrati delle sezioni semplici cui viene assegnato il ricorso, onde tutto il lavoro di esame e valutazione svolto per tali ricorsi dalla sezione di nuova istituzione si rivela inutile.

Ma il fatto preoccupante è che, ai sensi dell'art. 360 bis, la sezione istituenda sarà chiamata a dare le valutazioni di conformità o meno alla giurisprudenza della Corte, oltre che di violazione dei principi regolatori del giusto processo, su tutte le disparate materie portate all'esame della Corte, sulle quali attualmente decidono sezioni semplici altamente specializzate (si pensi alla sezione lavoro e alla sezione tributaria). Vi è dunque, a tacer d'altro, il pericolo di una cristallizzazione della giurisprudenza, perché è intuitivo che la nuova sezione ben difficilmente vorrà o sarà in grado di ben valutare se vi siano elementi per mutare l'orientamento della Corte. E ciò sia per il pesante carico di lavoro, sia perché la sezione potrebbe non avere l'apporto di un congruo numero di consiglieri e presidenti specializzati in determinate materie, sia, infine, perché mancherà comunque l'apporto della maggior parte dei magistrati della Corte addetti al settore civile.

Vero è che tali inconvenienti esistono, e si sono purtroppo talvolta evidenziati, anche con la detta struttura. Ma la costituzione della nuova sezione potrebbe aggravare detto ultimo inconveniente, dato che potrà accadere, cosa che con la struttura è impossibile che accada, che di ogni collegio vengano chiamati a far parte magistrati provenienti da diverse sezioni della Corte. Per la verità il legislatore sembra essersi dato carico di questo problema, avendo introdotto, nel regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, un art. 67 bis che è del seguente tenore: «*A comporre la sezione prevista dall'art. 376, primo comma, del codice di procedura civile sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni*». Questo significa che, a mio parere, il primo presidente della Corte potrà destinare alla nuova sezione solo magistrati che abbiano già acquisito valida esperienza nelle altre 5 sezioni civili semplici e, mantenendo un legame con le sezioni di provenienza (nel senso che se l'impegno nella nuova sezione fosse minore rispetto a quello ordinariamente richiesto, i magistrati potrebbero tenere una o due udienze mensili anche nelle sezioni di provenienza), assicurare al presidente titolare della nuova sezione la possibilità di usufruire dell'apporto di un congruo numero di magistrati e quindi di formare collegi ognuno composto da magistrati di analoga specializzazione. Inoltre, con la lettera c) del detto art. 47 è stato modificato anche il testo dell'art. 380 bis c.p.c., non solo sostanzialmente confermando il macchinoso procedimento per la decisione in camera di consiglio (il deposito in cancelleria da parte del relatore di «*una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare*» la pronuncia in camera di consiglio, la comunicazione di tale relazione al P.M. e agli avvocati delle parti, la facoltà di tali soggetti di presentare conclusioni il P. M. o memorie scritte), ma prevedendo anche la facoltà per gli stessi soggetti «*di essere sentiti, se compaiono*», laddove, con la precedente norma, tale ultima facoltà è limitata ai casi previsti ai numeri 1, 3 e 5 dell'art. 375 c.p.c. A tutto ciò va aggiunto che con l'art. 47, lettera d) della nuova legge è stato soppresso l'art. 366 bis c.p.c., che prevede, a pena di inammissibilità, che ciascun motivo di ricorso si debba concludere con la formulazione di un quesito di diritto, ovvero che debba contenere, nel caso di censura per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione «*la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inadatta a giustificare la decisione*». Orbene, tale soppressione avrà, come è

intuitivo, effetti negativi sulla velocità di definizione dei processi in quanto, come insegna la recente esperienza, numerosi ricorsi vengono dichiarati inammissibili in base a detta norma, causa l'inesperienza o la negligenza degli avvocati officianti dei ricorsi stessi, evitando così alla Corte l'esame approfondito dei relativi motivi, a volte molto complessi e non raramente fondati; circostanza, quest'ultima, che in un certo senso giustifica la soppressione della norma.

In definitiva, a mio parere, la nuova normativa non solo potrà incidere negativamente sulla funzione nomofilattica della Corte di cassazione; ma, certamente appesantirà il lavoro della Corte stessa, producendo così un effetto contrario alle finalità per cui è stata emanata (anche se, allo stato, è difficile quantificare esattamente l'aumento di lavoro che si determinerà).

Tralascio poi di approfondire il problema della eventuale incostituzionalità della nuova normativa, da molti giuristi ipotizzata sotto vari profili, considerando, tra l'altro, la forse eccessiva discrezionalità attribuita alla Corte di cassazione nella valutazione, talvolta controvertibile, della conformità della giurisprudenza, e il riferimento ai principi regolatori del giusto processo, ancora non definiti in modo chiaro e pacifico. Comunque questa nuova disciplina, che complica e rallenta il procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, si applicherà, ai sensi dell'art. 58, comma 5, della legge *«alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente all'entrata in vigore»* della legge stessa. Il che significa che tutti i ricorsi attualmente pendenti e quelli futuri concernenti provvedimenti pubblicati o depositati prima della data di detta entrata in vigore dovranno essere decisi sulla base della vecchia normativa. Per definirli tutti occorreranno non meno di tre o quattro anni, durante i quali, ad ulteriore complicazione, dovranno convivere le due diverse normative.

Tutti coloro che operano in Cassazione sono consapevoli della necessità di affrontare con misure efficaci il problema del sovraccarico di lavoro che grava sulla Corte, con una pendenza che sfiora i 100.000 ricorsi civili. Ma non è con la nuova normativa che si risolve il problema; che anzi, come ho detto, lo si aggrava. Ben altri rimedi sarebbero necessari: ad esempio, di grande efficacia sarebbe l'introduzione di una normativa specifica per la Corte di cassazione che garantisse la totale e costante copertura di tutti i posti previsti in organico. Si pensi, infatti, che su un organico di 357 posti tra presidenti di sezione (54) e consiglieri (303) sono costantemente vacanti dai 50 fino ai 90 posti (attualmente 73), senza tener conto dei magistrati esentati in tutto o in parte dal lavoro per i motivi più vari (ad es. perché facenti parte di commissioni di esame), o assenti (anche a lungo) per malattie, abbastanza frequenti, data l'età non più giovane dei magistrati della Corte. Il problema è poi aggravato dal fatto che nella quasi totalità dei casi vengono nominati presidenti di sezione della Corte consiglieri della Corte stessa: il che significa che la nomina di un presidente non diminuisce il numero complessivo delle vacanze. La predetta finalità potrebbe essere raggiunta mettendo a concorso per la Cassazione un congruo numero di posti di consiglieri e presidenti con un anticipo di almeno un anno sulla data in cui presumibilmente si verificheranno le vacanze. Sarebbe così possibile evitare anche un minimo vuoto di organico, coprendo immediatamente i posti che via via si rendono vacanti con i magistrati ritenuti idonei, con intuitivi grandi benefici sulla produttività complessiva della Corte.

IL SOLE 24 ORE

GIUSTIZIA E POLITICA

Dopo le dimissioni al Csm scende in campo Napolitano

La protesta dei 4 consiglieri contro il Guardasigilli: il capo dello Stato convoca l'ufficio di presidenza

Il capo dello Stato, Giorgio Napolitano ha convocato per oggi pomeriggio al Quirinale il Comitato di Presidenza del Consiglio superiore della magistratura e subito dopo riceverà i tre consiglieri che si sono dimessi dalla commissione incarichi direttivi: Ezia Maccora (Md), Giuseppe Maria Berruti (Unicost), Vincenzo Siniscalchi (laico di area Ds). Un quarto consigliere, Ciro Riviezzo, (Movimento per la giustizia) si asterrà dalla commissione finché «non sarà ristabilito un clima di fiducia». Il presidente della Repubblica (che del Csm è presidente) si occuperà così del caso dei consiglieri che hanno rassegnato le dimissioni in polemica con il ministro della Giustizia Angelino Alfano, il quale in un'intervista aveva parlato di «lottizzazioni correntizie» nelle nomine dei capi degli uffici giudiziari. Proprio pochi giorni fa, Napolitano aveva invitato il Csm a «superare la logica delle correnti». Uno dei tre dimissionari, Siniscalchi, definisce l'iniziativa del presidente «un gesto molto rilevante, che francamente ci attendevamo». Ma sono moltissime le toghe che hanno protestato contro le frasi del ministro: dai 14 consiglieri del Csm firmatari di un documento ai procuratori emiliani, calabresi, campani, e siciliani, fino alla lettera inviata ieri sera al ministro da 13 magistrati designati dall'attuale Csm (tra procuratori e aggiunti di varie sedi giudiziarie italiane).

ITALIA OGGI

Le dimissioni di tre consiglieri riaprono la questione delle nomine a palazzo dei Marescialli

Csm, per i togati serve il sorteggio

di Cosimo Maria Ferri - Componente del Consiglio superiore della magistratura

Le dimissioni dalla commissione preposta agli incarichi direttivi di tre Consiglieri e l'annuncio di non partecipazione ai lavori del Plenum di un quarto Consigliere, a seguito delle dichiarazioni rese dal ministro della giustizia Angelino Alfano in merito alla lottizzazione che caratterizzerebbe le nomine del Csm, rappresentano a mio avviso una risposta sbagliata che da una parte non riesce a rendere giustizia all'importante lavoro svolto dal Csm in tema di nomine e dall'altra tende a minimizzare (se non eludere) quegli inviti, provenienti da più parti e soprattutto da un numero sempre crescente di colleghi a un'aperta e seria riflessione autocritica che possa portare a quelle necessarie auto-correzioni sul modo di «governare» e di «comportarsi» della magistratura che saprebbero valorizzare ancora di più l'importanza e la difesa del sacrosanto principio di indipendenza ed autonomia della magistratura.

Coerentemente non ho perciò aderito e non aderirò alle scelte dei Consiglieri dimissionari - scelte che mi limito a rispettare - e alla nota di protesta contro le dichiarazioni del ministro Alfano, pur auspicando che si ristabilisca al più presto un clima di assoluta fiducia nel Consiglio e sulla attività svolta dallo stesso organo di autogoverno, specialmente in questo delicato momento di attuazione della riforma dell'ordinamento giudiziario.

Mi preme infatti sottolineare come, al di là delle dichiarazioni del ministro Alfano, si avverta ormai lucidamente il danno che il «correntismo» esasperato possa arrecare alla magistratura, danno che, tra l'altro, contribuisce a spingere le ipotesi di riforma verso un aumento del peso dei laici all'interno del Csm, mentre quello che serve è al contrario un aumento delle componenti togate alleggerite nel peso delle correnti. Per questo, mi spingo - provocatoriamente, suscitando reazioni ostili fra le stesse correnti, troppo concentrate a conservare e anzi a consolidare la loro forza e ancora una volta noncuranti delle preoccupazioni sollevate - fino a ipotizzare una elezione previo sorteggio dei componenti togati dell'Organo di autogoverno.

Il tema delle nomine del Csm si trova ovviamente all'interno di questo ragionamento. A mio avviso occorre insistere nel confronto affinché, al di là delle percentuali di consenso (a volte anche unanime), le nomine siano sempre scevre dall'influenza del correntismo interno all'organo di autogoverno, che, va ricordato, spesso è stato anche causa di un contenzioso non irrilevante innanzi agli organi della giustizia amministrativa, sfociato, non di rado, nell'annullamento di decisioni che pure erano state assunte sulla base di larghe maggioranze.

Insomma, forse è tempo che tutti affrontino queste questioni con la reale volontà di valutarle per ciò che sono e di superarle nel rispetto dei ruoli costituzionali attribuiti. Le logiche di appartenenza alle correnti, presenti e inevitabili, debbono cioè, sempre, esaltare in positivo le determinazioni del Csm; così come le soluzioni che la politica si sforza di trovare ai problemi della Giustizia debbono essere ispirate ad una logica di risoluzione e non di punizione nei confronti della magistratura.

IL SOLE 24 ORE

Diritto penale. La sentenza «Rizzoli»: effetti sull'amministrazione controllata

La riforma fallimentare limita la bancarotta

Diventa possibile la cancellazione della condanna definitiva

La bancarotta non è più reato. A patto che sia stata commessa nel corso dell'amministrazione controllata. E chi ha avuto una condanna definitiva a questo titolo può farsela cancellare dal casellario. Lo affermano le Sezioni unite penali della Cassazione con la sentenza 24468 depositata il 16 giugno. La pronuncia ha così fatto definitiva chiarezza su una questione controversa, sorta dopo la recente riforma del diritto fallimentare che ha, tra l'altro, abrogato l'istituto dell'amministrazione controllata. Accolte di fatto le ragioni della difesa di Angelo Rizzoli che, condannato nella vicenda della bancarotta Rcs, sosteneva fosse intervenuta l'abrogazione del reato. Le Sezioni unite chiariscono come, nel caso di successione di norme penali bisogna procedere al confronto tra le diverse fattispecie per individuare un eventuale spazio comune. Se poi l'intervento legislativo successivo altera la fisionomia del reato nel senso che ne sopprime un elemento strutturale, allora ci si trova davanti a un esempio di *abolitio criminis*. «Il fatto cioè — avverte la sentenza —, già penalmente rilevante diventa penalmente irrilevante per effetto dell'abrogazione di quell'elemento quale conseguenza del mutato giudizio di disvalore insito nella scelta di politica criminale». E sulla retroattività, sempre in termini generali, le Sezioni unite ricordano che questa è giustificata per la volontà di non continuare a punire chi in passato ha commesso un fatto che l'ordinamento non considera più meritevole di sanzione penale. Ora, il reato di bancarotta fallimentare commesso dall'amministratore di una società in amministrazione controllata è un reato di pericolo e non di danno e ha l'obiettivo di tutelare in via anticipata l'interesse dei creditori all'integralità del patrimonio dell'impresa. La giurisprudenza consolidata della stessa Cassazione, ricordano poi le Sezioni unite, è schierata nel senso che il decreto di ammissione all'amministrazione controllata, ripete la stessa natura, nell'ambito della più ampia bancarotta fraudolenta, e gli stessi effetti della dichiarazione di fallimento. In altri termini, rappresenta (un elemento costitutivo del reato e non già una mera condizione obiettiva di punibilità». La cancellazione dell'amministrazione controllata da parte della nuova Legge fallimentare, entrata in vigore sul punto il «16 luglio 2007, ha così come conseguenza la soppressione dell'articolo 236 della medesima legge nella parte in cui richiama l'istituto e fa dipendere dalla sua operatività la punibilità delle condotte. Una volta eliminato dalla fattispecie penale ogni riferimento all'amministrazione controllata, la posizione dell'amministratore in temporanea difficoltà, mettono in evidenza le Sezioni unite, «è ritenuta penalmente irrilevante»: una conclusione che la Cassazione ritiene oltretutto coerente con la scelta di politica criminale fatta dalla riforma del 2006 che ha voluto estendere il numero dei soggetti cui non sono applicabili le procedure concorsuali. Infine, va respinta la tesi di un assorbimento dell'amministrazione controllata nel concordato preventivo o nell'accordo di ristrutturazione dei debiti. Alcune condotte però rimangono punibili. Se, per esempio, la bancarotta comprendeva l'appropriazione indebita e il falso in bilancio, allora questi possono tornare a far sentire i loro effetti. *Giovanni Negri*